

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora e signori  
- Sabrina Gendotti  
- Matteo Quadranti  
- Carlo Lepori e cofirmatari  
- Massimiliano Ay  
Deputati al Gran Consiglio

**Interrogazione 13 maggio 2018 n. 75.18 (Matteo Quadranti)**

**Disciplina legale e preventiva davvero sufficiente in materia di acquisto di armi?**

**Interrogazione 14 maggio 2018 n. 76.18 (Carlo Lepori e cofirmatari)**

**L'acquisto di armi non è soggetto ad un controllo in Ticino?**

**Interrogazione 14 maggio 2018 n. 77.18 (Sabrina Gendotti)**

**Quale controllo sulle armi da fuoco?**

**INTERPELLANZA 14 maggio 2018 (Massimiliano Ay)**

**Mercato delle armi e poligoni di tiro**

Signora e signori deputati,

le tre interrogazioni e l'interpellanza in oggetto sono state depositate all'indomani dei fatti che hanno visto la Polizia cantonale arrestare un giovane diciannovenne, che avrebbe pianificato un assalto alla Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. Il numero di armi trovate nella sua abitazione ha sollevato diverse perplessità, che hanno ispirato le vostre domande.

Per affinità di tema rispondiamo qui alle domande poste nei quattro atti parlamentari, permettendoci di formulare alcune premesse.

Innanzitutto vogliamo sottolineare come il sistema abbia funzionato, sia all'interno della Scuola Cantonale di Commercio, dove è stato rilevato il disagio del giovane, sia per quanto riguarda l'operato della Polizia cantonale e del gruppo cantonale per la gestione delle persone pericolose. Nel rilevare detto disagio del giovane che avrebbe architettato una strage a danno di docenti e compagni, non si può non evidenziare come il Governo, segnatamente il Dipartimento delle istituzioni, abbia proceduto con dare alla Polizia le risorse strutturali e specialistiche per far fronte a un fenomeno che, purtroppo, potrebbe verificarsi anche alle nostre latitudini. Prevenzione che, come noto, è uno dei compiti fondamentali della Polizia cantonale, espressamente sancito dall'art. 1 cpv. 2 cifra 1 della Legge sulla polizia (LPol; RL 1.4.2.1), che recita: "[...] [la Polizia cantonale] *previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti; [...]*". In questo senso non ci si può esimere dal rilevare una certa incoerenza fra le critiche recentemente espresse, in particolare da alcuni fronti politici, alle proposte di modifiche alla LPol presentate con il messaggio n. 7496 (che tendono proprio a creare le necessarie e imprescindibili basi legali per agire in ambito preventivo) e il tenore di parte delle domande poste nei presenti atti parlamentari che invece interrogano gli scriventi proprio su una presunta scarsa prevenzione.

Ciò detto, si auspica quindi che venga colta l'occasione, fornita dal citato Messaggio n. 7496, da parte dei deputati, per permettere alla Polizia cantonale di agire (ancora meglio) in ambito preventivo.

Secondariamente, al fine di carpire al meglio le risposte alle domande poste, occorre fare una premessa di carattere generale. La competenza a legiferare in materia di armi spetta alla Confederazione (art. 107 della Costituzione federale). La sovranità dei cantoni in questo settore è pertanto limitata a quanto espressamente delegato dalla Confederazione e alla compatibilità con il diritto di rango superiore.

Ora, giusta l'art. 8 cpv. 1 della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), chiunque intenda acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi. Tale permesso è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa le premesse per l'acquisto di armi o parti essenziali di armi (FF 1996 I 883 ad. art. 8). A questo proposito, il cpv. 2 della predetta disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che non hanno compiuto 18 anni (lett. a), sono interdette (lett. b), danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o sono iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (lett. d). Tale disposizione regola le condizioni di rilascio del permesso in modo esaustivo (Hans Wüsst, Waffnenrecht, 1999, p. 74). La legge federale sulle armi disciplina pertanto in maniera esaustiva le condizioni di rifiuto per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi. Ne discende che, né il Cantone, né tantomeno l'autorità competente per il rilascio, possono introdurre condizioni più restrittive su questa materia già disciplinata in ambito federale, poiché incompatibile con il diritto di rango superiore e quindi incostituzionale.

Detto questo rileviamo che a una parte considerevole delle 31 e più domande, visto che la formulazione di alcune di esse sono composte a loro volta da più domande, non si può dare risposta in virtù del segreto istruttorio o che la competenza non è nostra, essendo le questioni interrogate di competenza federale. Il presente Consiglio non può che essere stupiti che alcune di esse siano sottoposte da deputati che professionalmente sono illustri e riconosciuti uomini (e donne) di legge per i quali è sicuramente nota la gerarchia che regge il nostro ordinamento giuridico. Sospettiamo che il diritto di interrogare il Governo attraverso atti parlamentari, in questo caso, non risponda direttamente allo scopo primo per cui tale diritto è stato sancito.

Dopo queste premesse, rispondiamo alle singole domande permettendoci di raggrupparle e di esulare dal seguire la numerazione originale così da avere una maggior logica nella consequenzialità dei contenuti delle risposte.

**1. (75.18) Dove vennero vendute armi e munizioni a quello studente?**

**1. (76.18) Dove e quanto il giovane ha potuto acquistare armi e munizioni?**

In primo luogo si deve evidenziare come, a fronte dell'inchiesta in corso e dunque del segreto istruttorio nonché della separazione dei poteri, gli scriventi possono rispondere esclusivamente in relazione alle armi regolarmente registrate, poiché non ci è dato a sapere se, eventualmente, nell'ambito dell'inchiesta ne sono state trovate altre non notificate o possedute in contrasto con la LArm.

Ciò premesso è altresì utile precisare che non tutte le armi regolarmente in possesso del giovane diciannovenne erano soggette a permesso d'acquisto. Alcune di esse, in virtù dell'art. 10 LArm, erano infatti soggette all'obbligo di dichiarazione. Le armi non soggette a permesso d'acquisto detenute dal giovane sono state acquisite dal padre, il quale, conformemente all'art. 11 LArm, ha provveduto ad inoltrare una copia del contratto alla competente autorità in materia di armi. Dal padre sono altresì state acquisite altre due armi soggette a permesso d'acquisto, regolarmente richiesto e ottenuto.

Le ulteriori armi in possesso del giovane sono invece state acquisite tramite regolare permesso d'acquisto da un privato cittadino e presso un commerciante di armi.

Si osserva che tutte le armi sono state acquisite tra il 2017 e il 2018, ovvero quando il giovane aveva già compiuto 18 anni.

Si precisa altresì che i presupposti generali per l'acquisizione di armi di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm, si applicano a prescindere dal tipo di armi che si acquisisce.

2. (77.18) Considerato che chiunque intende acquistare un'arma necessita di un permesso d'acquisto di armi valevole per un'unica arma, o comunque al massimo di tre, come mai un diciannovenne era in possesso di una ventina d'armi senza che nessuno si fosse insospettito e avesse preso dei provvedimenti? Le armi in possesso del diciannovenne sottostavano al permesso d'acquisto? Che iter procedurale viene seguito per il rilascio di un permesso d'acquisto, rispettivamente della patente cantonale? Che controlli vengono effettuati?

Come già sottolineato in precedenza, bisogna premettere che non tutte le armi in possesso del giovane necessitavano di un permesso d'acquisto di armi. Oltre a ciò va ancora puntualizzato che la legislazione vigente non prevede limiti relativi al numero di armi che si possono possedere. Ne discende che, a condizione che i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm siano adempiuti, è possibile acquisire, rispettivamente possedere, varie armi.

In merito all'iter procedurale per il rilascio di un permesso d'acquisto si risponde quanto segue. Ogniqualevolta un'istanza per l'ottenimento di un permesso d'acquisto di armi viene inoltrata al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale (di seguito il Servizio), quest'ultimo procede con la verifica dei requisiti prescritti dall'art. 8 cpv. 2 LArm. I controlli avvengono in primo luogo tramite la consultazione delle banche dati cantonali e federali in uso alla Polizia cantonale e tramite la richiesta del preavviso rilasciato dall'autorità cantonale di cui all'art. 6 della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Qualora vi siano elementi oggettivi per dubitare del possesso dei requisiti, sia al momento della richiesta che in seguito, vengono svolti ulteriori accertamenti, che possono spaziare dal verbale amministrativo alla richiesta di documentazione medica specialistica. In particolare, un rapporto peritale psichiatrico è richiesto quando vi sono indizi per ritenere che un richiedente, rispettivamente un possessore di armi, possa esporre a pericolo sé stesso o terzi. Nel rispetto dei diritti fondamentali, ciò deve però fondarsi su sospetti sufficienti, come la giurisprudenza ha più volte avuto occasione di ribadire. Nell'eventualità che i requisiti non siano dati o in cui il Servizio non possa stabilire l'inequivocabile idoneità del richiedente al possesso di armi, non viene rilasciato alcun permesso, con la conseguente impossibilità di acquisire questo genere di armi.

I controlli, come detto in precedenza, avvengono sistematicamente ogniqualvolta una persona inoltra un'istanza di permesso d'acquisto o un contratto scritto. Ma non solo. Ulteriori accertamenti possono aver luogo pure successivamente, in particolar modo qualora il Servizio venga a conoscenza di elementi che potrebbero mettere in dubbio l'idoneità di una persona al possesso di armi.

Nella fattispecie concreta la patente cantonale di collezionista non entra in linea di conto in quanto la stessa serve unicamente per poter aver accesso ad armi vietate secondo l'art. 5 LArm (come ad esempio armi automatiche). Il giovane non dispone della patente cantonale.

3. (77.18) Anche nel caso in cui non fosse stata necessaria l'autorizzazione d'acquisto, considerato che per ogni alienazione occorre stipulare un contratto scritto ed inviarne copia al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata del Dipartimento delle istituzioni, come mai un diciannovenne era in possesso di una ventina d'armi senza che nessuno si fosse insospettito e avesse preso dei provvedimenti? Che iter procedurale viene seguito per l'alienazione delle armi non soggette ad autorizzazione? Che controlli vengono effettuati?

Per quanto riguarda l'iter procedurale relativo alle armi per le quali non è richiesto un permesso d'acquisto bensì unicamente un contratto scritto, la LArm prevede all'art. 11 quali siano le indicazioni che tale documento deve contenere (cpv. 2) ed entro quando deve essere inviata una copia alla competente autorità cantonale in materia di armi (cpv. 3), nello specifico al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale.

Il controllo dei requisiti di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm avviene in occasione di ogni acquisizione di armi, quindi vengono eseguiti indipendentemente dal fatto che un'arma sia soggetta a permesso d'acquisto o meno. A differenza di quanto avviene per le armi soggette a permesso d'acquisto, i controlli in questo caso avvengono a posteriori, ovvero quando il Servizio riceve copia del contratto scritto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 cpv. 3 LArm.

- 4. (77.18) Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla necessita di un permesso di porto di armi. Il diciannovenne era in possesso del porto d'armi? Vi sono dei controlli per verificare se si è o meno in possesso del necessario porto d'armi?**

Il diciannovenne non era in possesso di alcun permesso di porto d'armi.

Il porto d'armi è disciplinato dagli artt. 26 – 28a LArm. In particolare giusta l'art. 27 cpv. 1 LArm chiunque intenda portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla necessita di un permesso di porto d'armi. Tale permesso, precisa il cpv. 2 della medesima norma, è accordato a chi: adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm (lett. a), rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale (lett. b) e, infine, ha superato un apposito esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi (2 lett. c). Il permesso di porto d'armi è necessario solo per il porto o la detenzione di armi su suolo pubblico, ivi compresi i locali privati aperti al pubblico, mentre che non è richiesto per la detenzione di armi a casa o in uffici propri non accessibili al pubblico.

Il permesso in parola non è neppure necessario per il trasporto temporaneo di un'arma a scopi legittimi in virtù dell'articolo 28 cpv. 1, segnatamente: a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi (lett. a), all'arsenale o in provenienza dallo stesso (lett. b), a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso (lett. c), a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa (lett. d) e in relazione a un cambio di domicilio (lett. e).

- 5. (77.18) Considerato che è vietata l'alienazione, rispettivamente l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, come è possibile che il diciannovenne fosse in possesso di un Kalashnikov AK47? Che controlli vengono effettuati sull'importazione di armi non autorizzate dalla legislazione svizzera vigente in materia?**

- 5. (75.18) Il giovane studente ha acquistato in Italia? Se sì come le ha importate (tramite quale valico controllato o non controllato)? Quali controlli attuare alle dogane?**

L'arma in possesso del giovane non era un Kalashnikov AK-47 per il tiro a raffica, bensì una replica di un AK-47 semiautomatico, quindi acquisibile tramite un normale permesso d'acquisto. Ad ogni modo non risulta che il diciannovenne abbia acquisito armi in Italia.

Per quanto riguarda l'importazione di armi, la questione è di competenza dell'Ufficio centrale delle armi di Berna. Per introdurre armi sul territorio svizzero è infatti necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). Lo stesso obbligo si applica anche all'introduzione di parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Tutti questi oggetti devono essere dichiarati alla dogana, possibilmente mediante presentazione della rispettiva ricevuta.

- 6. (77.18) Sembrerebbe che il diciannovenne andasse al poligono di tiro a sparare con Kalashnikov AK47. Corrisponde al vero? Corrisponde al vero che il poligono in questione era frequentato anche da poliziotti? In caso di risposta affermativa, nessuno si è mai accorto di nulla? La polizia cantonale, o chi di dovere, effettua dei controlli ai poligoni di tiro? È stato interrogato il responsabile del poligono di tiro in questione?**

A fronte dell'inchiesta in corso e dunque del segreto istruttorio nonché della separazione dei poteri, gli scriventi non possono rispondere alla presente domanda.

- 7. (77.18) Come mai è stata abrogata la norma della legge sull'ordine pubblico (LORP) che puniva la provvista di armi? Quali sono le restrizioni da introdurre nella LORP per migliorare la prevenzione antiterrorismo mediante restrizioni al commercio delle armi da guerra?**

Poiché, come indicato in precedenza, questi aspetti sono esaustivamente normati dalla LArm e non possono quindi fare oggetto di alcuna (ulteriore) restrizione di carattere cantonale. Laddove il

legislatore federale ha lasciato un margine residuale al Cantone per emanare normative in ambito di armi, ciò è stato fatto.

Richiamiamo quanto espresso nell'introduzione: per prevenire ed evitare stragi (siano esse a carattere terroristico o di "follia omicida") è necessario puntare sulla prevenzione, possibile grazie a risorse strutturali moderne e all'avanguardia. D'altro canto la maggior parte dei tragici esempi di questi ultimi anni dimostrano che per ottenere un bilancio di vittime drammaticamente alto non è necessario l'utilizzo di armi da fuoco.

**8. (75.18) Chi ha venduto tali armi al giovane studente ha rispettato la LArm e in particolare anche l'obbligo di diligenza previsto dall'art. 18 OArm?**

Per quanto attiene alle armi regolarmente registrate non vi sono elementi concreti che possano far presupporre il contrario. Anche la preposta autorità cantonale in materia di armi ha rilasciato dei permessi d'acquisto dal momento che non vi era alcun elemento che potesse far pensare che il diciannovenne non disponesse dei requisiti per acquisire, rispettivamente detenere armi.

Per eventuali ulteriori armi possedute dal giovane, si richiama quanto indicato alla risposta alla domanda 1, e meglio che, a fronte dell'inchiesta in corso e dunque del segreto istruttorio nonché della separazione dei poteri, gli scriventi non possono rispondere alla presente domanda.

**9. (75.18) Quali misure vennero prese o si ritiene di dover prendere ulteriormente dopo questo episodio, per controllare la detenzione di armi da fuoco anche dopo l'acquisto?**

Come abbiamo già avuto modo di osservare, si ritiene che la vigente legislazione in materia di armi sia già sufficientemente restrittiva e permette di intervenire in modo preventivo quando vi sono segnali importanti. Già attualmente le autorità svolgono scrupolosi e regolari controlli. Se si considera che nel 2017 sono stati rilasciati ben 1723 permessi d'acquisto di armi, mentre nel 2018 il numero di permessi ammonta a 651, a cui si devono ulteriormente aggiungere i permessi eccezionali e i contratti scritti notificati al Servizio, ben si comprende la ragguardevole quantità di controlli che l'autorità svolge. Alla luce dei numeri appena illustrati e senza voler minimamente sminuire la gravità di quanto accaduto, si ritiene che questo episodio rappresenti un caso isolato e pertanto non si ravvede la necessità di adottare misure particolari. Misure che, in ogni caso, esigerebbero un preventivo aumento del personale dedicato al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata.

Inoltre, come già osservato nella premessa, si ribadisce come la questione, essendo disciplinata in modo esaustivo a livello federale, sfugge dalla competenza dei Cantoni. Una norma cantonale, di rango inferiore alla legge federale e in assenza di un margine residuale di competenza, non può introdurre restrizioni non previste dalla LArm, poiché incostituzionale.

**10. (75.18) Quali misure, al di là delle sanzioni penali previste ad es. agli art. 33 e segg. LArm, ritiene di adottare nei confronti di chi ha venduto armi e munizioni?**

**(76.18) Che misure intende prendere il Consiglio di Stato nei confronti di chi gli ha venduto armi e munizioni?**

Mal si comprendono le domande. Si ricorda infatti che vige il principio generale "*nulla poena sine lege*", ossia il principio di legalità penale, in virtù del quale non può mai esservi un reato, e di conseguenza una pena, in assenza di una legge penale che proibisca espressamente quel comportamento. Qualora dovessero venire riscontrate delle infrazioni (alla legislazione in materia di armi, o altre norme), le stesse verranno perseguite dal Ministero pubblico. Nell'ipotesi in cui invece tutte le prescrizioni della LArm siano state rispettate, un'eventuale misura sanzionatoria sarebbe illegale.

**11. (75.18) Quali misure concrete intende adottare per garantire nel Ticino il rispetto delle norme sulla vendita di armi da fuoco?**

**11. (76.18) Quali misure concrete intende intraprendere per garantire in Ticino il rispetto delle norme sulla vendita di armi di fuoco e di munizioni?**

La Polizia cantonale già attualmente esegue regolarmente tutti i controlli possibili in virtù delle norme vigenti e proporzionalmente al personale a disposizione.

**12. (75.18) Se ritiene che presumere la buona fede o l'assenza di motivi contrari alla vendita o che certe autodichiarazioni da parte degli acquirenti siano sufficienti?**

Il presente Consiglio ritiene che le attuali norme in materia di armi siano sufficientemente restrittive. A comprova di ciò vi è il fatto che questo genere di episodi è estremamente raro in Svizzera. Nel caso in cui fosse ancora necessario, si ribadisce ulteriormente come la competenza a legiferare in materia di armi spetti alla Confederazione, la quale ha regolato in maniera esaustiva la questione relativa alle condizioni di rifiuto per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi. I Cantoni non possono quindi adottare ulteriori norme, imponendo in particolare condizioni più severe, in assenza di un margine residuale.

**13. (75.18) Quali misure sono in essere o quali sono quelle che si intendono adottare ad esempio per controllare i poligoni di tiro privati (e commerciali) esistenti sul territorio dove si possono anche acquistare o noleggiare armi e munizioni?**

**13. (76.18) Quali controlli sono effettuati sui poligoni di tiro privati? Sulla vendita di armi da fuoco al loro interno? Sull'istruzione all'uso delle armi «Battesimo del tiro» di minorenni?**

**13. (76.18) La polizia conosce e controlla il «Poligono privato alla Peschiera» a Madonna del Piano? Quando e come sono effettuati i controlli?**

**13. (76.18) La polizia sa quanti e dove sono poligoni privati simili in Ticino? Quali controlli conduce a questo riguardo? Che autorizzazione è necessaria per gestire un poligono di tiro privato?**

**13. (76.18) È lecito offrire «Battesimi del tiro» a minorenni? Se sì: a che condizioni? E con quali controlli?**

**13. (Interpellanza) Quanti sono e come sono regolamentati i poligoni di tiro privati nel nostro Cantone?**

**13. (Interpellanza) Che tipo di formazione e autorizzazione devono disporre i titolari di tali centri?**

In generale, i poligoni di tiro presenti soggiacciono alla Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) e pertanto sono collaudati dall'Ufficiale federale di tiro (Confederazione) e autorizzati dall'autorità militare cantonale competente, vale a dire la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP). Tuttavia vi sono alcuni poligoni di tiro che non soggiacciono ad alcuna regolamentazione, ad esempio i poligoni per il tiro a volo e privati. Questi poligoni non sono stati omologati dall'Ufficiale federale di tiro e non sono autorizzati dalla SMPP, perché non rientrano nei poligoni di sua competenza. Vi sono però le normative edilizie da rispettare nonché le norme di sicurezza dei poligoni, le quali impongono dei vincoli e limitano le possibilità edificatorie. Lo stesso discorso vale per i disturbi causati dal rumore, i quali sono regolati dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986.

Al momento, sul territorio ticinese si contano tre poligoni privati aperti al pubblico (Bedano, Gordola e Madonna del Piano). Il poligono di Bedano, pur essendo privato, viene utilizzato da società facenti capo alle federazioni di tiro e dalla polizia; rientra pertanto tra i poligoni federativi ed è omologato dall'Ufficiale federale di tiro. I poligoni di Gordola e di Madonna del Piano, essendo direttamente collegati a delle armerie, vengono controllati nell'ambito delle verifiche previste dall'art. 29 LArm e 53 OArm, ciò che non avviene per lo stand di Bedano non essendovi tale attività accessoria. I controlli delle armerie avvengono, conformemente a quanto previsto dall'art. 53 cpv. 2 OArm, ogni 2 anni. Oltre alle esigenze tecniche edili e di sicurezza, essendo considerati impianti fissi ai sensi della legislazione federale in materia ambientale essi devono pure soddisfare i requisiti di protezione fonica.

Per quanto riguarda la gestione vera e propria del poligono di tiro non è necessaria un'autorizzazione, per contro qualora vi vengono vendute o noleggiate armi, è obbligatorio disporre di una patente di commercio di armi. Il poligono privato "alla Peschiera" è conosciuto, appunto, in quanto adiacente ad un'armeria, la quale dispone di una regolare patente di commercio di armi.

**14. (75.18) Quali misure concrete sono previste o immaginabili per controllare l'acquisto di armi online?**

**14. (76.18) Di quali possibilità dispone per controllare l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco e di munizioni?**

La legislazione federale sancisce che, di principio, l'acquisizione di un'arma soggiace a permesso d'acquisto. L'art. 8 cpv. 2 LArm fissa quattro condizioni d'acquisto "negative", o in altre parole dei motivi d'esclusione. Come detto in precedenza la legge federale sulle armi disciplina in maniera esaustiva le condizioni di rifiuto per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi. L'autorità cantonale competente può rifiutare il rilascio di un permesso d'acquisto esclusivamente qualora una delle condizioni di cui all'art. 8 cpv. 2 LArm dovesse essere data. Qualora un richiedente non dovesse rientrare in uno dei motivi d'esclusione di cui al citato articolo, l'autorità non ha il diritto di rifiutare il rilascio di un permesso d'acquisto di armi.

Per quanto riguarda l'acquisto di armi online si applicano le medesime norme. Per le armi soggette a permesso d'acquisto un commerciante d'armi dovrà richiedere all'acquirente di presentare il relativo permesso d'acquisto, rilasciato dall'autorità cantonale di domicilio.

La legislazione cantonale non può introdurre condizioni più restrittive su questa materia già disciplinata in ambito federale, poiché sarebbe incompatibile con il diritto di rango superiore e quindi incostituzionale, come già più volte ribadito in precedenza.

**15. (75.18) Quali misure di prevenzione e informazione si ritiene di poter implementare e dove?**

Non potendo prevedere normative più severe o in contrasto con quelle federali, le autorità cantonali si adoperano per effettuare costanti e rigorosi controlli al fine di prevenire situazioni simili. È ipotizzabile inoltre rendere maggiormente attenti i commercianti d'armi circa gli obblighi che devono rispettare e sensibilizzare la popolazione esortandola a segnalare tempestivamente all'autorità eventuali persone o comportamenti che potrebbero mettere in dubbio l'idoneità al possesso di armi. Gli scriventi ribadiscono, nell'ambito della prevenzione, l'importanza di tali segnalazioni che, se tempestive e motivate, permettono alla Polizia cantonale di intervenire, come avvenuto nel caso concreto a tutela della sicurezza pubblica, anche attraverso l'impiego degli specialisti dell'apposito gruppo creato in seno al Corpo.

**16. (76.18) La polizia è in grado di conoscere il numero di armi e di munizioni che una persona acquista, indipendentemente dal negozio e dal momento dell'acquisto?**

Il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale è l'autorità designata dal presente Consiglio per l'applicazione della legge federale sulle armi. In virtù di quest'ultima legge, ogni alienazione di armi dev'essere comunicata all'autorità entro 30 giorni. Il Servizio dispone di una banca dati in cui ogni acquisizione viene registrata, pertanto, a condizione che gli obblighi previsti dalla legge vengano rispettati, quest'ultima autorità è a conoscenza del numero di armi che una persona detiene. Tuttavia, vi è da rilevare che, prima del 12 dicembre 2008, data dell'entrata in vigore dell'attuale versione della LArm, non sussisteva l'obbligo di notifica all'autorità cantonale competente in materia di armi. Per questo motivo parte delle acquisizioni avvenute prima di tale data, non sono state registrate nelle banche dati.

Per quanto attiene alla munizione, le autorità non sono tenute a registrare le compravendite delle stesse. Vi è comunque un obbligo di contabilizzazione delle vendite da parte dei commercianti autorizzati.

- 17. (76.18) Il segretario generale del Dipartimento delle Istituzioni è anche presidente di un'associazione svizzera (*swiss shooting*) grande oppositrice alla stretta proposta di recente dal Consiglio federale in materia di circolazione delle armi: qual è la posizione del Consiglio di Stato sull'opportunità di questa carica politica nazionale da parte di un alto funzionario del Dipartimento, proprio su un tema estremamente sensibile per la nostra sicurezza?**

La questione dell'opportunità o dell'inopportunità dell'assumere da parte di un funzionario dirigente di cariche in associazioni o federazioni che possono contribuire al dibattito politico in assenza di divieti formali, va risolta da parte dei diretti superiori.

Nel caso specifico il Consiglio di Stato concorda con quanto deciso dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni e non intravede elementi che inducano a ritenere inopportuna la carica del Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni in seno alla Federazione svizzera di tiro (FST). In particolare non si ravvede come a essa possa essere attribuito un valore politico maggiore rispetto all'appartenenza a qualsiasi altra associazione, essa sia un sindacato o un ente che si prefigge lo scopo di difendere i diritti di categorie specifiche, o promuovere attività in ambito economico, sociale, culturale religioso o spirituale.

Il Consiglio di Stato sostiene quindi con decisione i suoi dipendenti che contribuiscono ad arricchire il tessuto sociale e le proposte di attività del tempo libero, a maggior ragione per il fatto che la gran parte di essi lo fa a titolo volontario e quindi gratuito. È questo un inestimabile valore elargito alla comunità di cui non si può che andare fieri, anche e in particolare a fronte del valore delle attività di milizia che reggono in maniera importante vari ambiti della società svizzera!

- 18. (76.18) I negozi svizzeri hanno rifornito la criminalità organizzata, ora persone instabili, domani anche i terroristi? O il Consiglio di Stato intende prendere in mano la situazione, intensificando i controlli e esigendo dalla Confederazione una legislazione più seria sull'acquisto e il possesso di armi?**
- 18. (Interpellanza) Non ritiene il Consiglio di Stato di dover prendere posizione nei confronti delle autorità federali affinché sia allestito un registro federale delle armi per garantire un controllo più capillare delle armi in circolazione?**

Il presente Consiglio ritiene che le attuali norme in materia di armi siano sufficientemente restrittive, come ribadito nelle risposte precedenti.

In merito all'allestimento di un registro federale delle armi nel 2011, popolo e Cantoni svizzeri sono stati chiamati ad esprimersi in merito all'iniziativa popolare "Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi", la quale prevedeva fra i diversi emendamenti, la creazione di un registro centrale delle armi da fuoco in sostituzione di quelli cantonali esistenti. Tale iniziativa è stata respinta. Non si ritiene pertanto opportuno riproporre la creazione di un registro federale delle armi. Si rammenta inoltre l'entrata in funzione del sistema OAWR nel quale anche il Cantone Ticino è parte attiva, che permette ai preposti uffici cantonali di verificare presso gli omonimi uffici degli altri Cantoni, i dati relativi alle armi.

- 19. (Interpellanza) Non ritiene opportuno introdurre una prova di necessità e di capacità per l'acquisto e la detenzione di ogni arma da fuoco?**

Questa proposta faceva ugualmente parte dell'iniziativa "Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi" di cui sopra e respinta dal popolo. Pertanto si rimanda a quanto risposto alla domanda precedente. Si precisa come la capacità di usare l'arma non condiziona l'acquisto e questo per non escludere il mero scopo di collezionismo.

Ricordiamo inoltre che la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare prevede una prova annuale per gli astretti al servizio militare a cui è stata consegnata un'arma d'ordinanza (art. 63).

20. (Interpellanza) Corrisponde al vero quanto pubblicato dal portale "Gas", secondo cui il poligono di tiro frequentato dal 19enne disponesse "nella sala adiacente che funge anche da mensa, delle bacheche con cimeli nazisti, come foto di Hitler e oggettistica ispirata al nazionalsocialismo"?

Seppur sia ampiamente nota all'interpellante la separazione dei poteri, giova rammentare che quanto viene attualmente appurato dalla Magistratura non è noto al presente Consiglio, per ovvi motivi. Per questo quanto riportato dal portale sul poligono in oggetto essendo al momento al vaglio degli inquirenti e oggetto di inchiesta, è tutelato dal segreto istruttorio e, dunque, non si può entrare maggiormente in merito.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 40 ore.*

Vogliate gradire, signora e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)